

SCHEDA TECNICA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' NATALIZIE 2023 DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO

INDICE

Art. 1.	Oggetto	2
Art. 2.	Tempistica.....	3
Art. 3	Criteri Minimi Ambientali.....	3
Art. 4.	Controlli e Penali.....	3
Art. 5.	Responsabilità.....	5
Art. 6.	Divieto di cessione del contratto.....	5
Art. 7.	Pagamenti del corrispettivo.....	5
Art. 8.	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	6
Art. 9.	Stipulazione del contratto.....	
Art. 10.	D.U.V.R.I.	6
Art. 11.	Risoluzione del contratto.	6
Art. 12.	Controversie e foro competente.....	7
Art. 13.	Trattamento dei dati	7
Art. 14.	Rinvio normativo.	7

Art. 1. Oggetto

Premesso che il Distretto del Commercio della città di Como ha avviato la promozione del distretto per mezzo di attività dirette a raccontare di un'esperienza in cui lo shopping è elemento integrante dell'offerta di intrattenimento e svago e le imprese del commercio, complessivamente intese, sono elementi dell'offerta che arricchiscono l'esperienza di visita.

Coerenti con questa impostazione il Comune di Como e la Cabina di Regia del DUC intendono realizzare in occasione del Natale 2023 una serie di attività promozionali finalizzate a stimolare e promuovere lo shopping presso le attività commerciali che operano all'interno della città di Como durante il periodo natalizio anche in considerazione dei riscontri positivi delle precedenti edizioni.

Le attività, oggetto della presente prestazione, saranno tese alla valorizzazione della città di Como, quale location ideale, per svolgere lo shopping.

L'esperienza di shopping deve altresì coniugarsi come parte di una esperienza immersiva nella città la quale può offrire: cultura, monumenti, lago, e altre attrattività locali.

Che gli strumenti attraverso i quali raggiungere le predette finalità si concretizzano attraverso la realizzazione di materiali promozionali ed il coinvolgimento dei media locali (stampa, radio e televisione).

La campagna sarà articolata in un mix di strumenti offline e online da armonizzarsi con il nuovo logo del DUC di Como attraverso il marchio promozionale "Natale a Como" il cui manuale d'uso sarà fornito alla ditta dalla Stazione appaltante.

In particolare l'operatore economico dovrà porre in essere le attività di seguito descritte:

A. Realizzazione di materiale brandizzato e diffusione presso le strutture ricettive e gli esercenti del DUC

Realizzazione e distribuzione dei seguenti strumenti di promozione offline:

Grafica e realizzazione di n. 100 espositori da banco brandizzati da esporre presso hotel ed esercizi commerciali locali.

La ditta dovrà fornire una proposta esecutiva dell'espositore che dovrà essere di design elegante e indicativamente delle seguenti misure: altezza 30 cm, profondità 15 cm, larghezza 21 cm. L'espositore dovrà riprodurre i contenuti del flyer (vedi sotto) per una sua utilità anche quando i flyer saranno esauriti. La proposta di espositore dovrà essere approvata dalla stazione appaltante; Grafica e stampa di almeno 51.000 flyer con le informazioni sulla esperienza di shopping a Como come descritta all'art. 1 della presente scheda tecnica. I contenuti dovranno essere concordati con la stazione appaltante e dovranno essere in italiano e inglese. I flyer dovranno essere inseriti negli espositori;

Gli espositori ed i relativi flyer dovranno essere distribuiti presso le aziende dell'area target sopra descritta (in prevalenza hotel del comasco, attività commerciali, info point turistici). Il contatto con le attività commerciali per la distribuzione degli espositori sono a carico della ditta. Una volta posizionati gli espositori, l'operatore dovrà fornire l'elenco dei luoghi in cui sono ubicati.

B. Realizzazione e diffusione video spot

Il video spot, dovrà essere realizzato in italiano in tre versioni della durata di 30'', 60'', 90'' e almeno una versione con sottotitoli in inglese. Il concept dovrà essere fornito dalla ditta per una sua approvazione e dovrà essere coerente con il tema generale dello shopping di Natale a Como, come sopra descritto. La diffusione dei video dovrà avvenire nei seguenti canali:

1. nelle televisioni locali con almeno 8 passaggi giornalieri per 8 giorni consecutivi;
2. nei canali social del DUC con il supporto di web advertising dedicato (vedere punto seguente)

C. Web advertising

Il video spot dovrà essere proposto al pubblico di riferimento del DUC a partire dai canali social (facebook, instagram, youtube) anche attraverso campagne web sponsorizzate, per l'intero periodo dell'incarico.

D. Promozione Offline

La promozione offline ha lo scopo di "inaugurare" la campagna con una presenza almeno di un giorno su tutti i quotidiani locali della carta stampata e con una pianificazione di 15 giorni con 8 passaggi al giorno su una radio diffusa nella città di Como e nel suo circondario.

Attività da realizzare per la carta stampata:

- proposta grafica che dovrà riportare l'headline approvata dalla stazione appaltante ed il riferimento alle pagine social: facebook ed Instagram "DUC"
- 1 uscita di mezza pagina su quotidiani cartacei locali: "La Provincia di Como", "Como Zero", "Giornali di Erba, Cantù, Olgiate (Gruppo Netweek)".

Attività da realizzare per il target "Svizzera":

- Pianificare almeno una proposta pubblicitaria di 15 giorni sul territorio Svizzero.

E. Promozione online

La promozione online consiste nella presenza di banner nei quotidiani locali online.

Nel dettaglio dovrà essere garantita la presenza nei seguenti organi di stampa locale online per almeno 1 settimana su:

"Como Zero", "Prima Como", "Qui Como", "Ciao Como", "ComoCity".

F. Implementazione grafica manuale d'uso/regolamento e Registrazione europea logo

La ditta dovrà provvedere:

- all'implementazione grafica del manuale d'uso/regolamento del logo;

- alla registrazione del logo del DUC a livello europeo, mettendo in atto tutte le azioni necessarie, anche riguardo all'espletamento di tutte le procedure da effettuarsi presso gli enti competenti.

Art. 2. Tempistica

Poiché il presente affidamento riguarda una campagna promozionale improntata sul tema del Natale le prestazioni dovranno concludersi in concomitanza della fine delle festività natalizie.

Art. 3. Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Conformità ai CAM del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ex art. 57 Co. 2 del vigente Codice degli Appalti. Tutti i materiali, oggetto del presente affidamento, dovranno aderire alle normative vigenti oltre che essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali definite nei CAM, laddove applicabili, in particolare nei decreti: Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e Affidamento del servizio di stampa gestita (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019)

Art. 4. Controlli e Penali

Il Comune addebiterà all'Operatore le mancate prestazioni parziali o totali.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Operatore, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Resta salva per l'Ente la verifica dell'esatto adempimento alle prestazioni di cui al precedente art. 1. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale l'Operatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Il provvedimento di applicazione delle penali è assunto dal Dirigente competente.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avvengono in occasione della prima fattura ammessa al pagamento, immediatamente successiva al provvedimento dello stesso Responsabile.

Qualora ciò non sia possibile, il pagamento della penale avviene mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l'obbligo da parte dell'Operatore di reintegrare la stessa entro il termine di quindici giorni.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che possano derivare al Comune per l'inadempimento contrattuale.

L'applicazione delle penali non impedisce comunque la risoluzione contrattuale e il risarcimento di tutti i danni che possano derivare al Comune per l'inadempimento contrattuale.

Art. 5. Responsabilità

L'Operatore si impegna ed espletare tutte le prestazioni in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Dichiara a tal fine di esonerare totalmente l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Operatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni.

In relazione a ciò si impegna a stipulare polizze a copertura dei rischi per infortuni e di responsabilità civile. L'Operatore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro. Il Comune di Como potrà in qualsiasi momento chiedere copia dei contratti applicati ai dipendenti, copia delle polizze assicurative e di tutti gli altri obblighi previsti dalla presente Scheda Tecnica. Qualora la certificazione non appaia in regola con la normativa vigente e con gli obblighi contrattuali, il Comune di Como potrà immediatamente risolvere il contratto con danni a carico dell'Operatore.

L'Operatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune di Como i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Art.6. Divieto di cessione del contratto.

È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale e la perdita della cauzione.

Art. 7. Pagamenti del corrispettivo.

Il corrispettivo è dovuto all'Operatore in acconto per il 20% del corrispettivo totale e il saldo al pieno e perfetto adempimento del contratto.

I pagamenti saranno effettuati previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali

I pagamenti di cui al comma precedente saranno corrisposti, a seguito di fatturazione, nei termini di legge.

In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Operatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 9. Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a seguito dell'esecutività del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art 18 del D.lgs n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Art. 10. D.U.V.R.I.

Dall'analisi del Servizio da eseguire, non sono stati riscontrati rischi da interferenza.

Art. 11. Risoluzione del contratto.

Viene precisato che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 e con gli effetti di cui all'art. 1458 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- Abbandono del presente affidamento;
- Inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel progetto;
- Interruzione del servizio senza giusta causa;
- Cessione anche parziale del contratto;
- Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- In seguito alla comminazione di penalità per un importo pari al 10% dei corrispettivi;
- Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato e del CCNL;
- Reiterata inosservanza non grave, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- Per impedimenti legati in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte del Comune.

Il contratto verrà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., come previsto dalla L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii.

Il contratto sarà risolto, inoltre, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione nei seguenti casi:

- qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti della compagine sociale o dei

dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis del Codice Penale.

Trova inoltre applicazione quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto comporta il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 12. Controversie e foro competente.

Nel caso di controversie, l'aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente scheda tecnica, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra il Comune e l'Operatore relativamente al rapporto contrattuale in essere è competente il Tribunale di Como.

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13. Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso dell'espletamento della procedura e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 è SI.net Servizi Informatici s.r.l. – Referente Dott. Paolo Tiberi

Art. 14. Rinvio normativo.

Per quanto non previsto e specificato nella presente scheda tecnica fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.